



Firmato digitalmente da:

GUARIENTO LUCIANO

Firmato il 29/01/2023 16:58

Seriale Certificato: 675449

Valido dal 20/08/2021 al 20/08/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

JULÉ & NAMASTÉ

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)

ART. 1

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **JULE' & NAMASTE' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)** assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta che intende operare esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati sui principi solidaristici e trasparenti, consentendo l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e alle attività dell'organizzazione.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato, fino a delibera di scioglimento dell'assemblea che deciderà sulla destinazione dell'intero suo patrimonio ad Enti o gruppi aventi scopi sociali analoghi

L'organizzazione ha sede legale in via del Macello 50 nel comune di Bolzano presso la Biblioteca Culture del Mondo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

L'associazione non si prefigge finalità di lucro, fondandosi esclusivamente sull'impegno gratuito, spontaneo e disinteressato degli aderenti. È un'associazione che cerca la collaborazione di chi, con gesti di solidarietà, si impegna concretamente per il bene comune. L'associazione fonda la sua ragione d'essere sullo spirito di cooperazione tra diversi territori e popoli che fondano la loro cultura sul sentimento di solidarietà e cooperazione, nello spirito di uno sviluppo sostenibile per le persone e per il territorio, nel rispetto della persona umana, specialmente dei più deboli.

Pone quindi tra i suoi fini la valorizzazione della dignità umana, la ricerca della giustizia, la cooperazione per l'autosviluppo dei popoli, la salvaguardia ambientale, la costruzione di un mondo di pace.

Scopi dell'associazione sono:

- a) Contribuire a migliorare le condizioni di vita della popolazione dell'area Himalayana, instaurando con le comunità locali rapporti diretti di collaborazione, appoggiando con ogni mezzo possibile gli sforzi di chi vuole fare del proprio lavoro strumento di sviluppo economico, sociale e culturale della propria gente;

- b) Promuovere l'educazione primaria e secondaria, lo sviluppo dei servizi e strutture sanitarie e sociali e di auto mutuo aiuto;
- c) Promozione di interventi medici per la prevenzione, cura e formazione di personale che opera sul luogo;
- d) Ricercare e promuovere progetti pluriennali anche in collaborazione con altre associazioni sia locali che nazionali, che hanno lo scopo di tutelare i diritti umani, le minoranze etniche, culturali e linguistiche e i gruppi svantaggiati;
- e) Contribuire ad instaurare nella nostra realtà locale, attraverso azioni di informazione e documentazione, una attuale conoscenza sulla situazione delle popolazioni Himalayane per favorire la crescita di una concreta solidarietà internazionale;
- f) Collaborare per quanto possibile con altre associazioni, gruppi, istituzioni, sia private che pubbliche, sia nazionali che internazionali, purché si prefiggano analoghi obiettivi e siano in sintonia con lo spirito dell'associazione
- g) Per il raggiungimento dei fini sociali l'associazione si impegna a raccogliere contributi sia di impegno personale sia monetario da destinare alla realizzazione di progetti nell'area Himalayana o altri paesi ove si decida di indirizzare l'impegno dell'associazione e a tal fine potrà intraprendere qualsiasi attività pacifica, non esclusa l'attività commerciale.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La/e attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati e non, è/sono:

- Attività mediche, infermieristiche e di sostegno sociale, atte a garantire la salute e il benessere per tutte quelle popolazioni che per motivi economici e/o per motivi geografici non hanno garantite le cure e le attenzioni primarie;
- Formazione di personale in loco che garantisca la sostenibilità delle suddette cure
- Attività educative culturali e di formazione,
- Costruzione, restauro e riqualificazione di edifici destinati ad abitazioni e attività culturali;
- Acquisto di beni e servizi che diano avvio o sostengano attività artigianali, di pastorizia, di agricoltura, di produzione di beni locali;
- Attività ricreative e del tempo libero;
- Tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- Aiuto allo sviluppo economico sostenibile;
- Organizzazione di viaggi culturali collegati ai progetti di aiuto.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 6

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche di qualsiasi cittadinanza e nazionalità che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Sono considerati soci fondatori gli associati che sono presenti alla prima assemblea costitutiva e con la loro firma sanciscono la fondazione dell'associazione.

Sono considerati soci ordinari coloro che, in regola con il versamento della quota annuale, prestano il loro tempo libero e manodopera per il conseguimento dei fini sociali.

Sono considerati soci benemeriti coloro che partecipano al conseguimento dei fini sociali con contributi monetari diversi dalle quote sociali. Costoro non hanno diritto di voto

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli

associati. L'impegno degli associati prestato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà viene considerato risorsa fondamentale dell'associazione.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni tramite semplice comunicazione scritta per manifesto disinteresse nei confronti dei fini dell'associazione o per qualsiasi altra violazione dello Statuto da accertarsi da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 7

L'adesione all'associazione si fonda su lealtà, onestà impegno degli aderenti, sia nei rapporti personali sia nei rapporti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita dell'associazione.

7a) I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate preventivamente autorizzate dal direttivo, per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

7b) e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 9

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di revisione

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

ART. 11

L'assemblea è il massimo organo deliberativo ed è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, SMS, WhatsApp, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea ordinaria è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

(Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima).

ART. 15

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da 5 membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 2 e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da due componenti e ha i seguenti compiti:

- a) controllare l'amministrazione dell'associazione
- b) vigilare sull'osservanza delle leggi e dello statuto
- c) accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e la formazione del bilancio

ART. 18

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 19

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 20

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 23

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 25

L'organizzazione di volontariato deve assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 26

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Presidente
[Signature]

Vicepresidente
[Signature]

allegato all'atto n. 5140-3-2018
Anlage zum Akt Nr. 24.12.18

Il Funzionario-Dezisionar (*)
- FERRITTI CHIARA -
(*) *[Signature]*
(*) Unterschrift des Dezisionsleiters



